

Disegno di legge concernente “Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy”

Relazione tecnica

L'articolo 1 e l'articolo 2 stabiliscono i principi generali, definiscono gli ambiti di intervento e i criteri che devono orientare l'azione amministrativa.

L'articolo 2, inoltre, prevede che le attività di valorizzazione del Made in Italy all'estero debba essere svolta in sinergia con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura e gli uffici all'estero dell'ICE. Le amministrazioni coinvolte provvedono all'attuazione delle disposizioni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3 istituisce la “Giornata nazionale del made in Italy” volta a sostenere la creatività e l'eccellenza italiana. Il comma 2 prevede che per celebrare la Giornata lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, **anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, comprese l'Associazione marchi storici d'Italia e le associazioni che operano nel del design, anche industriale**, specifiche iniziative a titolo gratuito, quali ad esempio, iniziative scolastiche nell'ambito delle attività già programmate, presentazione di saggi di creatività, proiezioni e letture volontarie dedicate in luoghi aperti al pubblico, passeggiate panoramiche e con destinazione luoghi culturali, trekking tematici, giochi e attività di gruppo. Il comma 3 stabilisce che la realizzazione dell'evento non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 e non comporta una variazione degli orari di lavoro. Il comma 4 prevede la clausola di invarianza finanziaria, per cui le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della disposizione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 istituisce il “Fondo Nazionale del Made in Italy” disponendo uno stanziamento pari a 700 milioni per l'anno 2023 e a 300 milioni per l'anno 2024 a cui si provvede:

- a) quanto a 700 milioni per l'anno 2023 mediante corrispondente versamento all'entrata in conto residui delle somme di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- b) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 209 della legge 30 dicembre 2018, n.145.

Le somme stanziate, permetteranno di avere una leva iniziale da cui poter partire per incrementare la grandezza patrimoniale del fondo attraverso gli investimenti effettuati. In virtù della contrazione del mercato economico finanziario attuale, si stima che gli investimenti effettuati attingendo alle risorse del fondo, a seguito del prospettato superamento delle suddette anomalie, possano fornire prospettive di guadagno con un incremento del fondo stesso, sul lungo periodo, in un range compreso tra il 5 ed il 10 per cento annui. **Il comma 3** rimanda ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, la definizione delle condizioni, dei criteri e delle tipologie di intervento, nonché dei veicoli di investimento e la remunerazione del soggetto gestore. La gestione del Fondo è attribuita ad un “soggetto gestore” da individuarsi con il decreto di cui al comma 3 e, a tal fine, **il comma 6** autorizza la spesa di 2.500.000 euro annui a decorrere dal 2024, per il pagamento delle commissioni, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.

L'articolo 5 “Sostegno all'imprenditoria femminile” rfinanzia il fondo di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (articoli 1- 4 ter) per favorire la nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi, destinandoli specificatamente all'imprenditoria femminile. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024 per sostenere iniziative imprenditoriali e azioni di promozione dei valori dell'imprenditoria tra la popolazione femminile. I dati – a livello nazionale ed internazionale –



segnalano, infatti, che sono ancora troppo poche le donne che scelgono di creare un'impresa, di avviare una start up, di intraprendere studi scientifici.

L'obiettivo della misura è quello di definire un insieme di strumenti capaci di intervenire su profili quali la nascita di imprese, l'assistenza all'attività imprenditoriale, uno specifico supporto alle start up ad elevato contenuto tecnologico, una diffusione alle azioni condotte a livello regionale. Le somme autorizzate saranno ripartite, con le modalità previste dal decreto legislativo n. 185/2000 che ha riguardato le micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, applicando una disciplina organica sulle incentivazioni. Le somme sono ripartite per 5 milioni con contributi a fondo perduto e per 10 milioni con contributi a tasso agevolato. Dall'analisi dell'utilizzo effettuato precedentemente, sulla base di una richiesta media agevolativa di 250.000 euro ad impresa, la previsione di uno stanziamento di euro 15 milioni, per il 2024, comporta il finanziamento di 40 iniziative imprenditoriali aggiuntive.

Agli oneri, pari a 15 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

L'articolo 6 replica una precedente misura adottata in materia di proprietà industriale e prevede l'erogazione di un contributo in favore delle start up innovative e delle microimprese per l'acquisizione di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione, all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio Italiano Brevetti e marchi. Si tratta di un contributo a fondo perduto erogato tramite la concessione di un Voucher (cd Voucher 3I), per supportare la valorizzazione dei processi di innovazione delle start up innovative e delle microimprese (con la dotazione finanziaria si stima di poter concedere mediamente per anno circa 3.000 voucher). Per l'attuazione della misura è autorizzata la spesa di 8 milioni per l'anno 2023 e 1 milione di euro per l'anno 2024 cui si provvede ai sensi dell'articolo 59.

Il comma 3 prevede che per lo svolgimento delle attività, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy può ricorrere ad un soggetto gestore con oneri a valere sulle risorse stanziato nel limite massimo dell'1,5%.

L'articolo 7 prevede che l'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta che intenda cessare definitivamente l'attività svolta, deve notificare preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy con le ragioni che ne giustificano la cessazione in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.

Il comma 2 statuisce che nei casi di cui al comma 1, al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale per salvaguardarne l'estinzione, il Ministero delle imprese e del made in Italy può subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio qualora quest'ultimo non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso da parte dell'impresa titolare o licenziataria del marchio.

Al comma 3 si prevede che i marchi che risultino inutilizzati da almeno cinque anni possano essere acquisiti dal Ministero delle imprese e del made in Italy per mezzo del deposito di una domanda di registrazione del marchio a proprio nome. La disposizione comporta oneri per la finanza pubblica derivanti dal deposito della domanda di registrazione a carico del fondo istituito per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri, che presenta una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 previsto dall'art. 25 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. In particolare, sul punto si rappresenta che gli oneri connessi alla registrazione dei marchi con 3 classi di prodotti/servizi sono pari a €217 (€ 169 per tasse di concessione governativa + € 48 per imposta di bollo) e stimando la possibilità di registrare n. 100 marchi, il costo totale presunto è di € 21.700 a carico del fondo di cui all'art. 25 del D.L. n. 50/2022. Pertanto, il Fondo dispone della necessaria capienza a coprire i costi di registrazione.

Il comma 4 statuisce che il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad utilizzare i marchi di cui ai commi 2 e 3 esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.

Il comma 5 stabilisce che le disposizioni previste dell'articolo sono attuate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, di carattere ordinamentale, non comportano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 8 prevede interventi in favore della Filiera del legno-arredo volti a sostenere la vivaistica, la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e di imprese della filiera della prima lavorazione del legno (quali, ad esempio, piccole segherie). In particolare, gli investimenti che si intendono sostenere sono finalizzati



a incrementare il livello tecnologico delle già menzionate imprese, automatizzare le fasi della produzione, l'acquisto di nuovi macchinari, favorire la sostenibilità e ripristino vivaistico degli interventi effettuati sulle aree interessate. Il comma 4 autorizza la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 15 milioni per concessione di contributi a fondo perduto e 10 milioni per concessione di finanziamenti a tasso agevolato. Agli oneri, pari a 25 milioni nel 2024, e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 15 milioni di euro per l'anno 2025 e in termini di indebitamento netto, a 8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59. La quantificazione della dotazione tiene conto della grandezza del settore e dunque della platea a cui si rivolge; il settore della Filiera del legno-arredo conta 320.000 addetti, con 77.000 imprese, e garantisce un saldo commerciale positivo nonostante la dipendenza dall'estero per le materie prime legnose. Con il 15% delle imprese impegnate in tale ambito, è il secondo settore per rilevanza dell'industria manifatturiera italiana. Le misure di sostegno sono concesse nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Al comma 3 si prevede l'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 36 recante la disciplina delle semplificazioni in materia di economia montana e forestale del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. La disposizione in esame ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 9 si pone l'obiettivo di garantire la qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini prevedendo un decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste con il quale vengono stabilite le modalità di registrazione delle consegne nel sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Per tali fini vengono prescritte le tempistiche (6 ore) entro le quali, dalla consegna delle olive ai commercianti, debbano essere effettuate le predette registrazioni.

Destinatari della presente disposizione, di carattere ordinamentale, sono, pertanto, i commercianti di olive individuati dal decreto ministeriale 10 novembre 2009. Conseguentemente, dalla disposizione in esame non sorgono per la Pubblica Amministrazione ulteriori obblighi né si producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 interviene sull'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, relativo all'obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale. Le modifiche introdotte al comma 1 (indicazione dei destinatari della norma) e al comma 3 non prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 10 prevede misure di sostegno in favore della Filiera delle fibre tessili naturali e delle fibre provenienti da processi di riciclo. L'obiettivo dell'intervento è quello di sostenere gli investimenti per favorire lo sviluppo di nuove tecnologie di produzione delle fibre tessili naturali e dalle fibre provenienti dai processi di riciclo e dei processi di concia della pelle quale settore strategico e fondamentale, anche ai fini dell'indipendenza di materie prime di produzione e del raggiungimento degli obiettivi di economia circolare sostenibile. Attualmente in Italia ci sono circa 17 mila industrie di produzione tessile, con una produzione di fibre tessili naturali attestante in un range tra il 32 e il 37 % della produzione totale che ammonta ad oltre 15 miliardi d'euro di fatturato.

Secondo studi economici effettuati da società d'analisi come PWC, la crescita delle produzioni di dette fibre è in costante aumento; questo *trend* non è soltanto un fenomeno italiano ma di livello globale e deriva da una maggiore sensibilizzazione dei *customers* riguardo il diverso impatto ambientale delle diverse produzioni nonché dalla diversa qualità del prodotto; secondo le proiezioni effettuate, entro il 2050, la produzione di fibre a livello mondiale passerà da una media del 35% per le fibre tessili naturali (in linea con l'attuale percentuale di produzione italiana) ad oltre il 50% del totale. In virtù della grandezza del settore, del numero d'imprese interessate, della grandezza del giro d'affari, della necessità di dotare il sistema produttivo italiano degli strumenti necessari per cogliere l'opportunità della crescita mondiale prevista e della necessità di dare nuovo impulso agli investimenti delle imprese in ricerca e sviluppo (diminuiti del 6% dal 2019 al 2022 per effetto della crisi pandemica ed energetica) si prevede di sostenere e stimolare gli investimenti, in attività innovative finalizzate al riciclo delle fibre tessili naturali (lana, seta, cotone); alla ricerca di nuovi processi di produzione delle fibre dagli scarti naturali (quali ad esempio bucce di arancia) e di riciclo e smaltimento dei materiali naturali. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e in termini di indebitamento netto, a 5 milioni di euro per l'anno 2025, cui si provvede ai sensi dell'articolo 59.



Tenuto conto del fabbisogno netto, si prevede una ripartizione delle risorse stanziato secondo le seguenti modalità: 10 milioni di euro quali erogazioni a fondo perduto e 5 milioni di euro quali erogazioni a tasso agevolato. Le misure di sostegno sono concesse nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 11 prevede misure volte a sostenere il settore tessile, della moda e degli accessori con riguardo, in particolare, alla promozione e potenziamento degli investimenti nel territorio nazionale funzionali ad assicurare una transizione ecologica e digitale. Sul punto si rappresenta che le imprese del settore della moda e dell'accessorio sono oltre 64.300 e generano un fatturato di oltre 108 miliardi di euro con un dato occupazionale di circa 600 mila lavoratori. A tal fine, al primo comma, è autorizzata una spesa pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

Gli investimenti che saranno oggetto di agevolazione sono tesi a stimolare cambiamenti di impatto notevole che le imprese dovranno affrontare nei prossimi anni e che possano avvenire compiutamente e rapidamente, onde mantenere il primato di cui attualmente tale industria gode. In particolare, gli investimenti riguardano: a) Raccolta ed elaborazione di Big Data in ottica predittiva, attraverso modelli e sistemi di Artificial Intelligence e machine learning; b) Omnicanalità, e cioè l'integrazione tra negozi fisici, l'e-commerce, nuovi servizi digitali per i clienti ed una rinnovata comunicazione coerente con i valori dei brands; c) Social Engagement, stante il ruolo sempre maggiore dei Social Media nel processo decisionale degli acquirenti, anche sotto il profilo emozionale; d) Customizzazione dei prodotti, al fine di consentire ai consumatori la massima personalizzazione, idonea a garantire esclusività, differenziazione ed un legame "più personale" tra brand e cliente; e) Digitalizzazione della supply chain, mediante investimenti non limitati alla logistica automatizzata, bensì alla reingegnerizzazione dell'intera filiera produttiva e distributiva per renderla più sostenibile; f) Cyber security e Protezione Intellectual Property; g) Privacy security. Digitalizzazione dei processi, in particolare collegati al CRM (Customer Relationship Management) nel rispetto dei requisiti previsti dalla Privacy; h) Realizzazione di nuovi plant produttivi all'avanguardia, in grado di accogliere le citate innovazioni.

Per quanto concerne la transizione ecologica, le agevolazioni del Fondo potranno avere ad oggetto: a) l'analisi ambientale sul ciclo di vita (LCA) e lo sviluppo di prodotti sostenibili certificati; b) l'ideazione, la realizzazione e l'utilizzo di material eco-friendly"; c) il riuso e il riciclo dei prodotti; d) le iniziative di up-cycling, recupero di rimanenze e riciclo scarti di lavorazione; e) i servizi di cura e riparazione post-vendita; f) la ricerca e lo sviluppo di nuovi materiali; g) l'implementazione di strategie di nearshoring che riducano le spedizioni di merci; h) lo sviluppo di modelli di slow fashion; i) il redesign del packaging al fine di ridurre l'overpackaging e far ricorso a materiali riciclati e riciclabili.

La disposizione comporta oneri pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, con copertura mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy che presenta sufficienti disponibilità.

L'articolo 12 contiene misure di semplificazione che diminuisce il periodo previsto (da 20 a 7 giorni) per il rilascio dell'iscrizione provvisoria di navi o imbarcazione da diporto, attività che possono essere svolte nell'ambito delle ordinarie attività programmate. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed il comma 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 13

Si istituisce al comma 1 un Fondo, con dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto e, in particolare, per la sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica.

Ai fini della determinazione dell'onere si rileva che dalle stime fornite da Confindustria nautica emerge che il valore medio dei fuoribordo elettrici in vendita è di 2.700 euro. Alla luce di tale considerazione si ritiene che il mercato privato e, soprattutto quello delle società di charter possa assorbire nel 2024 sino a 1500 motori, con una spesa complessiva di circa 4 milioni di euro. Lo stanziamento di 3 milioni ha lo scopo di supportare quota parte della spesa in una percentuale che sarà stabilita con il decreto attuativo previsto al successivo comma 4.



Il comma 5 indica la copertura degli oneri, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali; della missione; Fondi da ripartire; dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

L'articolo 14 prevede delle modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al fine di introdurre misure per la promozione del settore della nautica da diporto.

Il citato articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in materia di natanti da diporto e moto d'acqua, prevede, al comma 1, che i natanti da diporto e le moto d'acqua sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza. Al comma 2 si prevede che i natanti da diporto, a richiesta dell'interessato, possono essere iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed in tale caso assumono il regime giuridico delle imbarcazioni da diporto.

La presente disposizione, alla lettera a), modifica il comma 2 del citato articolo 27, al fine di prevedere che, qualora non sia in possesso del titolo di proprietà di cui all'articolo 19, comma 1, l'interessato può presentare, ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dagli Sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n.358, con la quale attesta che il natante da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando data e luogo di acquisto, nonché le generalità del venditore.

Si precisa che la dichiarazione sostitutiva del titolo di proprietà è già presente nel codice della nautica all'articolo 62 (per l'iscrizione di unità da diporto destinate esclusivamente alla navigazione nelle acque interne) e nell'articolo 5 del regolamento di attuazione del codice (per l'iscrizione di imbarcazioni da diporto autocostruite).

La disposizione di cui alla lettera a) non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo esclusivamente una modalità di riconoscimento semplificata per l'attestazione di proprietà. Ad oggi, infatti, i natanti non hanno alcun obbligo di registrazione e tale modalità è necessaria esclusivamente per garantire il riconoscimento del possesso nei paesi limitrofi all'Italia (Grecia, Slovenia, Croazia).

Alla lettera b) si introduce il comma aggiuntivo 2-bis al fine di prevedere che i soggetti italiani possessori di natanti, in navigazione in acque territoriali straniere, possono attestarne il possesso, la nazionalità ed i dati tecnici dell'unità attraverso la DCI – Dichiarazione di Costruzione o Importazione di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, Tale dichiarazione deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata dagli Sportelli Telematici dell'Automobilista di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n.358, che attesti il possesso e la nazionalità del natante, rilasciata conformemente al modello di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, previa corresponsione di euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

Le somme derivanti dal pagamento di tali diritti sono successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate al funzionamento dell'Ufficio di Conservatoria Centrale (UCON), di cui all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, operante presso il medesimo Ministero. L'importo delle somme da versare per diritti e compensi ai sensi del primo periodo è aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sulla base dei costi effettivi delle attività amministrative di cui al presente comma.

Si prevede, infine, che la documentazione attestante il possesso del veicolo natante deve essere tenuta a bordo durante la navigazione in acque territoriali straniere.

In relazione agli effetti finanziari lettera b), si rappresenta che la stessa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Trattasi, pertanto, di nuove entrate derivanti dal versamento da parte degli utenti di diritti istruttori, all'attualità non previsti a legislazione vigente.



L'articolo 15 interviene in favore della **Filiera della ceramica** con l'obiettivo di agevolare l'approvvigionamento delle materie prime critiche prevedendo misure di semplificazione procedurale per il rilascio delle autorizzazioni, con l'eventuale nomina, a titolo gratuito, di uno o più commissari ad acta nelle zone di interesse strategico individuate con apposito Dpcm adottato, su proposta del Ministero delle imprese e del made in Italy. La nomina del Commissario è un'ipotesi eventuale e comunque a titolo gratuito per cui le amministrazioni coinvolte provvedono nell'ambito delle risorse umane e finanziarie che sono disponibili. La disposizione contiene la clausola di invarianza finanziaria e non determina nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

L'articolo 16 contiene disposizioni in materia di standard di qualità nell'ambito dei contratti di fornitura, prevedendo l'adozione di Linee guida per la definizione dei livelli qualitativi dei prodotti. Tali criteri potranno essere inseriti nei bandi e dovranno essere valutati dalle stazioni appaltanti. Pertanto, nei contratti di fornitura, il livello di ottemperanza agli standard qualitativi previsti dalle Linee guida potrà essere considerato dalla stazione appaltante tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 108, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione infatti prevede soltanto che il MIMIT d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza Unificata, adotta Linee guida che contengono criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti. Sul punto si precisa che per l'elaborazione delle predette Linee guida il Ministero delle Imprese dispone già di adeguate professionalità considerato che il supporto sarà fornito dalle Direzioni generali competenti in materia di imprese e di concorrenza, mentre gli aspetti tecnici saranno demandati al MIT. In particolare, tra le linee di competenza del predetto Ministero, già rientra l'attività di elaborazione di proposte per lo sviluppo di prodotti, tecnologie e processi produttivi di minor impatto ambientale e maggiore sostenibilità, monitoraggio e pubblicazione dei marchi ed altri attestati di qualità dei servizi, nonché attività di promozione e di informazione sulla qualità e sull'etichettatura dei prodotti e attività di studio e analisi in materia di certificazione ed attestazione della qualità di prodotti e servizi. Le attività descritte, quindi, presuppongono già, a legislazione vigente, strutture ed uffici (nella specie la direzione generale "Mercato, concorrenza, consumatori e normativa tecnica", nonché la direzione generale "produttività industriale, competitività e piccole e medie imprese) con la presenza di professionalità idonee a svolgere i compiti previsti dalla disposizione, a cui si affiancheranno, a supporto, anche le attività omologhe delle altre amministrazioni coinvolte nella predisposizione delle linee guida.

L'articolo 17 contiene misure finalizzate a garantire una corretta informazione del consumatore sulle fasi di produzione della pasta e **del pane fresco**. A tal fine è prevista l'istituzione presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy di una Commissione tecnica composta da rappresentanti delle Amministrazioni interessate per la predisposizione di apposite Linee guida. Il comma 2 prevede che per la partecipazione alla Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

L'articolo 18 istituisce il percorso liceale del Made in Italy nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Ne deriva l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato poiché non ne derivano incrementi di organico né del personale docente né di personale amministrativo, tecnico e ausiliario né di dirigenti scolastici. Infatti, rimane invariato il fabbisogno di personale scolastico. Ciò è confermato dal comma 4 che pone in rapporto l'opzione economico-sociale con l'introduzione dell'opzione Made in Italy. Si riportano di seguito i dati relativi all'opzione economico-sociale per l'anno scolastico 2022/2023.

Il liceo delle scienze umane – opzione economico- sociale, per l'anno scolastico 2022/2023, conta un totale di 75.747 alunni iscritti.

Per anno di corso si registra:

- al 1° anno: 18.465;
- al 2° anno: 17.253;
- al 3° anno: 14.618;
- al 4° anno: 13.344;



- al 5° anno: 12.067.

Ministero dell'Istruzione - Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica - Ufficio di statistica Focus "Principali dati della scuola – Avvio Anno Scolastico 2022/2023" - Settembre 2022

Più in dettaglio, i commi 1 e 2 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto introducono disposizioni di natura ordinamentale volte all'istituzione dell'opzione Made in Italy, mediante l'adozione di un regolamento governativo, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. A conferma, si specifica che il monte orario complessivo non sarà superiore rispetto a quanto previsto per l'opzione economico sociale del percorso del liceo delle scienze umane di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che consta di:

- 891 ore nel primo biennio (corrispondenti a 27 ore medie settimanali)
- 990 nel secondo biennio e nel quinto anno (corrispondenti a 30 ore medie settimanali).

Inoltre, è prevista una specifica clausola di invarianza per il potenziamento dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare (CLIL) (co. 2, lett. e) ferma restando la possibilità per le istituzioni scolastiche di avvalersi di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati. Per quanto attiene al rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) di cui al comma 2, lett. f che avviene in connessione con i percorsi formativi degli ITS Academy, si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il potenziamento previsto, infatti, non determina un incremento del monte orario dei PCTO, ma valorizza il peso dell'attività laboratoriale ed esperienziale, sviluppando la sinergia con il tessuto socioeconomico-produttivo di riferimento. La progettazione dei PCTO, infatti, viene regolata da una convenzione stipulata tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante. L'intervento, del resto, si pone in continuità con la revisione di detti percorsi intrapresa dal Ministero dell'istruzione e del merito con l'articolo 17, commi 4 e ss., del decreto-legge n. 48/2023 che ha previsto, tra gli altri, la figura del docente coordinatore per la progettazione dei PCTO.

Il comma 3 prevede una clausola generale di invarianza finanziaria per tutte le previsioni normative connesse all'adozione del regolamento governativo, la cui attuazione avviene senza ulteriori o maggiori oneri per la finanza pubblica e attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Comma 4. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 i percorsi liceali del Made in Italy di cui al comma 1 possono essere attivati nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa a partire dalle prime classi. L'attuazione della disposizione avviene senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto contestualmente le classi presenti nel percorso liceale delle scienze umane riferite all'opzione economico-sociale confluiscono nel percorso liceale del made in Italy; le classi successive alla prima dell'opzione economico-sociale vengono mantenute ad esaurimento. Nei nuovi licei in ogni caso verrà utilizzato il personale docente disponibile nell'organico triennale dell'autonomia a legislazione vigente per l'erogazione delle discipline di studio del curriculum del nuovo percorso liceale, senza che si determinino, inoltre, situazioni di esubero di personale in una o più classi di concorso. Analogamente verrà utilizzato il personale ATA disponibile nell'ambito dell'organico di diritto senza che si determinino situazioni di esubero di personale. L'attivazione dei nuovi licei del Made in Italy non determina la creazione di nuovi posti di Dirigente scolastico (DS) o di Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) in quanto avviene nei limiti del contingente organico dei DS e DSGA definito ai sensi dell'art. 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del Decreto Legge n. 98/2011.

Il comma 5 prevede che in via transitoria nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 2, su richiesta delle istituzioni scolastiche che prevedono l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, possono costituirsi le classi prime del percorso liceale del Made in Italy con lo stesso meccanismo e le stesse modalità di attuazione previste dal comma 4, in base alle quali l'opzione economico-sociale del liceo delle scienze umane confluisce nel liceo del made in Italy che assicura l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'attivazione delle nuove classi avverrà a seguito di accordo tra l'ufficio scolastico regionale e la regione, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sulla base del quadro orario del piano degli studi del primo biennio riportato nell'allegato A il quale coincide con il numero di ore complessive previste dal quadro orario riportato nella tabella G del piano degli studi del Liceo delle scienze umane (opzione economico- sociale) per il primo biennio di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 corrispondente a



891 ore annuali e senza la creazione di esuberi di personale in una o più classi di concorso e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6, infine, prevede l'introduzione di un tavolo di monitoraggio nazionale al quale partecipano i Ministeri interessati, le regioni, gli enti locali e altri soggetti coordinati dal Ministero dell'istruzione del merito. Ai soggetti partecipanti al tavolo non sono riconosciuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti e le attività di monitoraggio e valutazione sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 19 istituisce la **Fondazione "Imprese e competenze per il made in Italy"** che ha il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del made in Italy, **comprese quelle titolari di marchi storici** e i Licei del made in Italy al fine di diffondere la cultura d'impresa del made in Italy tra gli studenti e favorire iniziative mirate ad un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell'Istruzione sono membri fondatori della Fondazione e ne definiscono, d'intesa, gli obiettivi strategici mediante l'adozione di un atto di indirizzo. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvati gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione, nel quale sono definite anche le modalità di vigilanza, sono nominati gli organi sociali, sono determinati i compensi e sono altresì disciplinati i criteri e le modalità per l'adesione di enti pubblici e soggetti privati alla fondazione e per la loro partecipazione alle attività della stessa. La previsione del comma 6 finalizzata a concedere beni pubblici in comodato ha il principale obiettivo di fornire alla Fondazione una sede adeguata. La misura non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica posto che anche le spese straordinarie proprio perché tali rientrano nelle incombenze generali del comodatario. Il patrimonio della Fondazione è costituito dall'apporto iniziale pari a 1 milione di euro per il 2024 per la costituzione in conto capitale e 500.000 mila euro quale contributo per il funzionamento della stessa a decorrere dal 2024 cui si provvede ai sensi dell'articolo 59. Le somme sopra indicate, si ipotizzano come importi iniziali per coprire le spese di funzionamento, secondo una stima approssimativa e a titolo esemplificativo, corrispondenti, in genere, alle seguenti voci: costi di reperimento e affitto dei locali (20%), costi del personale (30%), costi per beni strumentali, utenze e cancelleria (30%), costi pubblicitari (10%) e costi di gestione (10%)

L'articolo 20 istituisce l'Esposizione Nazionale permanente del Made in Italy che è affidata alla Fondazione di cui all'articolo 19 la quale provvede nell'ambito delle risorse disponibili. Considerato i costi medi di esposizione pregresse anche presso questo Ministero, che i prodotti saranno messi a disposizione gratuitamente dalle imprese coinvolte compreso l'allestimento e gli stand, che la sede della Fondazione è a titolo gratuito, gli unici costi sono quelli che rientrano nei costi generali non ripartibili e in alcune spese di carattere residuo (tipo minimo di allestimento nella sala) che possono quantificati indicativamente in 10 mila euro e che, dunque, ampiamente sostenibili con le risorse disponibili nei capitoli della Fondazione assegnati per il 2024.

L'articolo 21, in tema di valorizzazione e tutela del patrimonio culturale, si limita ad apporla delle modifiche alle definizioni previste dal decreto legislativo n. 300/1999 al fine di precisare il riferimento del patrimonio culturale non solo ai beni materiali ma anche a quelli immateriali, nonché alla gestione anche economica degli stessi. La norma ha carattere ordinamentale in quanto si tratta di competenze che già di fatto afferiscono al Ministero della Cultura e non di attribuzioni di nuove funzioni e che pertanto provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già assegnate. Conseguentemente la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

L'articolo 22 prevede la possibilità per gli istituti e i luoghi della cultura di registrare il marchio che li caratterizza. Si tratta, appunto, di una facoltà per cui gli stessi provvederanno nell'ambito delle risorse disponibili e delle ordinarie funzioni svolte, considerato che il processo di registrazione del marchio è estremamente semplice e non comporta nessun tipo di particolare attività. Si prevede che le somme per la concessione del marchio, previsto versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate, con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura. Tale riassegnazione riguarda soltanto le ipotesi degli Istituti periferici del Ministero non dotati di autonomia speciale considerato che gli Istituti autonomi introitano direttamente. Il comma 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.



L'articolo 23 esplicita la possibilità per il Ministero della Cultura di sottoscrivere specifici protocolli con l'Organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi a dominio, al fine di promuovere azioni per rafforzare la tutela dei siti riferiti al patrimonio culturale. Si tratta di protocolli gratuiti volti soltanto a definire una attività di collaborazione con il predetto Organismo. La disposizione ha carattere ordinamentale, il Ministero provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili e, pertanto, non vi sono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 24 interviene apportando delle modifiche alla legge n. 323/2000 in materia di tutela del settore termale.

All'articolo 2 della suddetta legge tra le diverse articolazioni organizzative che caratterizzano il settore sono individuate, in particolare, le seguenti: a) gli stabilimenti termali; b) le aziende termali. La disposizione attualmente vigente prevede al comma 2, al fine di prevenire fenomeni di utilizzo improprio della terminologia per promuovere le organizzazioni termali, che le parole «terme», «termale», «acqua termale», «fango termale», «idrotermale», «idrominerale», «*thermae*», «spa (salus per aquam)» sono utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica, ossia quelle dove sono prestate cure, che utilizzano acque termali o loro derivati, per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione di alcune determinate patologie. All'utilizzo improprio di tale terminologia, l'attuale legge ricollega sanzioni di natura esclusivamente pecuniaria (art. 14).

La presente disposizione opera su due piani:

- a) su quello definitorio consente l'utilizzo delle parole "terme", "termale", "acqua termale", "fango termale", "idrotermale", "stazione idrominerale", "*thermae*" in presenza di uno stabilimento termale a prescindere dalla erogazione di "cure";
- b) sulla parte sanzionatoria, integrando con la sanzione aggiuntiva della sospensione dell'attività in caso di violazione dell'uso pubblicitario.

Ciò premesso, la disposizione non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché:

- a) la definizione ha efficacia esclusivamente sul versante promozionale – pubblicitario;
- b) la sanzione pecuniaria già prevista dall'ordinamento è conservata e con essa la previsione di gettito (la sanzione interdittiva, infatti, si aggiunge).

L'articolo 25 ha l'obiettivo di definire – in modo omogeneo – le imprese culturali e creative, quali enti e lavoratori autonomi che rispondono alle caratteristiche individuate al comma 2. Si tratta di una disposizione di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 3 si qualificano, inoltre, tra le imprese culturali e creative i soggetti privati costituiti in una delle forme di cui al comma 2 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all'ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 4 si statuisce che le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti del Terzo settore, alle imprese sociali, alle imprese sociali e agli enti di cui al libro primo, titolo II, capo II, del codice civile, che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività di cui al comma 2 del presente articolo. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Per quanto riguarda il comma 8 si tratta di un semplice intervento sulle modalità di aggregazione del Registro già esistente, che può essere fatto con semplici passaggi digitali. Quanto alla possibilità che la qualifica di start up innovativa possa comportare accesso ai benefici di nuovi soggetti si precisa che ad oggi le misure sono tutte previste in un limite massimo di risorse disponibili per cui l'eventuale effetto di allargamento della platea non determina maggiori oneri per lo Stato.

L'articolo 26 prevede l'istituzione presso il Ministero della Cultura di un Albo delle imprese culturali e creative, rispetto al quale il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Si tratta di un Albo che non comporta innovazioni o la necessità di dare vita ad appositi sistemi informatici per la sua tenuta, rientrando nelle attività ordinarie che sono svolte dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea – Ministero della Cultura.



L'articolo 27 introduce la definizione di “creatori digitali” e l’istituzione di un apposito repertorio nel registro Pubblico delle opere protette mediante decreto del Ministro della cultura da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge. La disposizione ha carattere definitorio e non determina nuovi oneri a carico della finanza pubblica, atteso che il funzionamento del registro delle opere pubbliche, istituito dall’articolo 103 della L. 22/04/1941, n. 633 è regolamentato dal R.D. n. 1369 del 18/05/1996 recante “Approvazione del regolamento per l’esecuzione della L. 22 aprile 1941 n. 633” e che l’introduzione di un apposito repertorio per la tutela dei “creatori digitali” rientra tra le ordinarie attività di aggiornamento/adeguamento dello stesso registro in relazione all’evoluzione del contesto artistico. Pertanto la disposizione non determina nella sua applicazione l’esigenza di nuovo personale o di variazioni dei capitoli di spesa.

L'articolo 28 prevede l’adozione da parte del Ministero della cultura di opportune linee guida in materia di conservazione e fruizione anche nella versione originale di opere musicali, audiovisive e librerie conservate nelle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 29 prevede un contributo di 3 milioni di euro annui dal 2024 al 2033, in favore delle imprese culturali e creative. Nello specifico si tratta di contributi da erogare a fondo perduto. La quantificazione della dotazione tiene conto della grandezza del settore e dunque della platea a cui si rivolge. Trattandosi di investimenti, alla copertura dei 3 milioni di euro annui dal 2024 al 2033 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della cultura (Tabella B della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”).

L'articolo 30 stabilisce che il Ministro della Cultura adotti con proprio decreto il Piano strategico delle imprese culturali e creative. Si tratta di un intervento di carattere amministrativo che non comporta, come chiarito al comma 3, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 31 contiene disposizioni in materia di promozione dell’Italia o di parti del suo territorio nazionale come destinazione turistica. La norma prevede soltanto l’istituzione di un Comitato formato da un rappresentante del Ministero del Turismo e rappresentanti delle Regioni e dei Ministeri competenti interessati per materia. **Il comitato, tra l’altro, può avvalersi di esperti a titolo gratuito per individuare e valorizzare località considerate minori ma aventi forte potenziale turistico.**

Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti. Il comma 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria. L’articolo non riguarda l’attività di promozione svolta direttamente dal Ministero del turismo che utilizza le risorse stanziare e a tale fine destinate dalla legislazione vigente.

L'articolo 32 autorizza il MAECI, per l’anno 2024 e nel limite di 2 milioni di euro, ad effettuare assunzioni di personale a contratto temporaneo reclutato localmente di cui all’articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in deroga ai limiti del contingente di cui all’articolo 152 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. I contratti stipulati con il personale di cui al primo periodo cessano in ogni caso alla data del 31 dicembre 2024.

Tale deroga si rende necessaria in quanto solo il reclutamento di personale a contratto già residente nel Paese di servizio, che si può concludere in 3-6 mesi, è compatibile con la finalità di sostenere sin dall’anno 2024 le attività degli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l’Italia. Al contrario, i tempi necessari per il reclutamento e l’invio all’estero di ulteriore personale di ruolo non permetterebbero di rispondere a tale esigenza.

Il costo unitario delle nuove assunzioni in ragione d’anno è stato quantificato a partire dal costo medio del personale a contratto a legge locale, pari a € 44.592 nell’anno 2023 e determinato come segue.

Costo medio storico del dipendente a contratto a legge locale (anno 2023)



Voce	Valore
Retribuzioni (comprehensive di trattamento di famiglia)	€ 76.666.927
Oneri a carico del dipendente	€ 6.304.034
Oneri a carico dell'amministrazione	€ 17.232.261
TOTALE RETRIBUZIONI E ONERI SOCIALI	€ 100.203.223
Ulteriori oneri, liquidazioni, variazione contributi sociali (comprensivo della spesa per l'aumento della base imponibile INPS)	€ 4.009.229
SPESA TOTALE (LORDO AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO)	€ 104.212.452
Dipendenti a legge locale al dicembre 2022	2.337
COSTO MEDIO UNITARIO TOTALE (arrotondato all'unità superiore)	€ 44.592

Considerato un tasso medio annuale di aumento del monte retribuzioni del personale in parola pari al 3%, il costo complessivo delle assunzioni in deroga al contingente di impiegati a contratto a legge locale può essere quantificato come da tabella di seguito riportata, che considera l'assunzione di personale per un onere equivalente a circa 43,5 anni/persona nel corso dell'anno 2024. Si osserva che tale dato è solo un dato medio ed indicativo per le seguenti ragioni:

- gli effettivi stipendi erogati variano in ragione del costo della vita e del livello delle retribuzioni nella sede di servizio;
- il dato in anni/persona non può essere trasferito in maniera automatica nel numero di contratti stipulati: ipotizzando che la retribuzione media del personale assunto con i contratti temporanei autorizzati dalla disposizione sia pari alla media generale delle retribuzioni su tutta la rete calcolati come sopra, che i contratti abbiano la durata di sei mesi prevista come massima dall'articolo 153 del DPR n. 18/1967 e che non ci si avvalga della facoltà di proroga prevista dalla suddetta norma (assunzione quest'ultima ragionevole, in considerazione dei tempi dell'entrata in vigore della disposizione, dei tempi tecnici per le procedure concorsuali e della scadenza dei contratti normativamente fissata al 31 dicembre 2024), i contratti stipulabili potranno essere 87. Questo dato è tuttavia solamente indicativo.

Anno	Aumento medio prudenziale previsto	Costo unitario (lordo amm.)	Anni/Persona (media indicativa)	Onere totale
2024	3%	€ 45.930	43,5	€ 2.000.000

Lo stanziamento sarà attribuito ai pertinenti capitoli del bilancio MAECI come segue:

Anno	Onere totale	1275/1	1275/2	1275/3	1278/1
2024	€ 2.000.000	€ 1.563.273	€ 61.351	€ 95.756	€ 279.620

La copertura degli oneri derivanti dalla disposizione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024 è assicurata con le risorse della tabella A del MAECI. Si segnala che l'utilizzo di quota parte dell'accantonamento di cui alla tabella A, voce MAECI, non pregiudica l'approvazione di disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

L'articolo 33 contiene misure a sostegno del settore fieristico in Italia e dei mercati regionali. In particolare, con riferimento al settore fieristico l'obiettivo è quello di sostenere le imprese al fine di agevolare la loro partecipazione alle fiere di rilievo internazionale che si svolgono sul territorio nazionale **nonché gli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali**, attraverso la concessione di voucher a fondo perduto per 10 milioni di euro, per sostenere i costi di esposizione dei beni (i.e. barche) e di allestimento degli stand. La quantificazione della misura tiene conto della grandezza del settore che, con oltre 2,3 milioni di metri quadrati di superficie espositiva coperta e 4,2 milioni di metri quadrati totali, rende l'Italia il quarto paese fieristico al mondo, preceduto solo da Cina, Stati Uniti e Germania. Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro di parte corrente per l'anno 2024.



L'articolo prevede, altresì, specifiche misure volte a sostenere i **mercati rionali** attraverso investimenti a fondo perduto finalizzati alla innovazione e all'ammodernamento degli spazi espositivi con l'obiettivo di migliorare l'organizzazione degli stessi, diversificare le offerte dei prodotti e aumentare l'attrazione per la clientela e il turismo. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa in conto capitale di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Per l'attuazione delle misure il Ministero può avvalersi di un soggetto gestore con oneri nel limite massimo dell'1,5% a valere sui relativi stanziamenti. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo **59**.

L'articolo 34 introduce la possibilità per i ristoratori italiani all'estero di richiedere il rilascio della certificazione distintiva di "ristorante italiano nel mondo", al fine di valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione che offrono all'estero prodotti enogastronomici conformi alle migliori tradizioni italiane all'estero, contrastando altresì l'utilizzo speculativo dell'italian sounding. La certificazione, con durata di tre anni, rinnovabili, viene rilasciata su istanza del ristoratore, con oneri a suo carico, da un ente certificatore accreditato presso l'organismo unico di accreditamento nazionale italiano, sulla base di un disciplinare adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro della salute e del Ministro del turismo, che individua i requisiti e le specifiche caratteristiche per il rilascio della certificazione stessa **nel rispetto della normativa dei singoli Stati in materia di requisiti strutturali, organizzativi, produttivi e di immagine dell'esercizio di ristorazione nonché di schema di certificazione**.

La presente disposizione prevede che gli oneri derivanti dal rilascio della certificazione siano a carico del ristoratore richiedente, pertanto, dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo piuttosto suscettibile di generare incassi per lo Stato.

Il comma 4, infine, prevede l'abrogazione dei commi 1144, 1145, 1146, 1147 e 1148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Tali norme recano un complesso di previsioni dirette a definire e a promuovere la rete degli esercizi della ristorazione italiana all'estero. In particolare, si prevede a tal fine l'adozione di un decreto interministeriale che, allo stato, non è stato mai adottato. Le medesime finalità sono ora perseguite dal presente disegno di legge, pertanto, al fine di evitare sovrapposizioni normative, suscettibili di ingenerare incertezze interpretative e dispendio di risorse, si prevede l'abrogazione dei suddetti commi. Non è prevista l'abrogazione del comma 1149, atteso che la suddetta norma ha già dispiegato i suoi effetti; infatti, ha autorizzato la spesa per gli anni 2021, 2022 e 2023, stanziando risorse che sono state utilizzate a copertura di provvedimenti normativi successivi". Dal presente comma non derivano, pertanto, potenziali oneri considerato che le norme abrogate non hanno mai trovato attuazione e non è stato adottato il decreto previsto.

La disposizione ha, pertanto, carattere ordinamentale e non comporta ulteriori o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 35 è finalizzato a promuovere il consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità, funzionali alla corretta preparazione dei piatti tipici della cucina italiana e alla loro valorizzazione, nonché la formazione del personale, anche attraverso scambi culturali, sulla corretta preparazione dei piatti e sull'utilizzo dei prodotti. A tale scopo il comma 1 dell'articolo prevede la istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 i cui criteri e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previa intesa in sede di **Conferenza unificata**.

La copertura degli oneri è individuata all'ultimo comma dell'articolo (comma 4) dove è previsto che si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.



L'articolo 36 interviene a modificare l'articolo 2, comma 132 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 in virtù del quale viene ampliata la platea dei beneficiari dei mutui a tasso agevolato previsti da tale disposizione da parte di ISMEA nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. Riguardo i criteri e le modalità per la concessione di mutui, nonché l'importo e la durata massimi del finanziamento, questi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La disposizione non produce, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la disposizione di cui al richiamato articolo 2, comma 132 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 risulta già finanziata con risorse adeguate anche a far fronte al presente aumento della platea dei beneficiari. In ogni caso l'aumento della platea dei beneficiari non determina un aumento di oneri a carico della finanza pubblica in quanto, anche prescindendo dal limitato numero di soggetti che, ancorché non preventivabili, si ritiene usufruiranno di tale agevolazione, gli stessi sono esclusi dalla circostanza che le agevolazioni previste potranno essere erogate nell'ambito, e non oltre, delle risorse di cui all'articolo 2, comma 132 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

L'articolo 37 ha lo scopo di fornire supporto al riconoscimento delle certificazioni II.GG. e dei prodotti agroalimentari italiani; a tale scopo è istituito un Fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, registrate ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 2019/787, di seguito "II.GG.", e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il comma 2 dell'articolo prevede una serie di azioni funzionali allo scopo che si prefigge la norma (e in particolare alla tutela giuridica delle II.GG) e per alcune di esse (lett. d), e) e f)), è prevista la possibilità di coinvolgimento dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane che, qualora richiesto, sarà a titolo gratuito nell'ambito della collaborazione istituzionale che tale Agenzia è chiamata a prestare.

Le Indicazioni Geografiche, da un lato, costituiscono uno strumento di valorizzazione dei prodotti che se ne fregiano, dall'altro, una garanzia per il consumatore sull'origine, le caratteristiche e/o la reputazione dei prodotti acquistati che sono ottenuti nel rispetto di un disciplinare di produzione. Le azioni descritte al comma 2 hanno tutte lo scopo di tutelare le indicazioni geografiche *pro futuro* e per gli effetti che ne derivano le rendono assimilabili a azioni di investimento. Infatti, la registrazione, così come la presentazione di domande di assegnazione di domini Internet, nonché tutte le altre azioni connesse a migliorare e a favorire la conoscenza delle II.GG. italiane nel mondo, esplicano il loro potenziale non nel breve termine bensì nel medio-lungo periodo, garantendo un rafforzamento della tutela giuridica delle II.GG. dei prodotti agroalimentari, necessario per prevenire e superare eventuali conflitti che potrebbero scaturire e sono pertanto qualificabili come investimenti necessari a consolidare e implementare le produzioni nazionali di qualità. La differenziazione delle produzioni basata sull'origine territoriale, valorizzata e ampliata attraverso tutte le azioni prescritte, rientra tra le leve cui le imprese guardano per favorire la penetrazione su nuovi mercati e canali commerciali, nonché per mantenere quote di mercato. L'interesse a rafforzare queste forme di tutela è di fondamentale importanza considerato che l'Italia rappresenta uno dei Paesi "ad alta vocazione di tipicità"; inoltre, bisogna considerare che il commercio internazionale dei prodotti II.GG., in una prospettiva futura, rappresenterà una quota importante rispetto al commercio totale dei prodotti agroalimentari. Parte delle risorse del Fondo sono destinate a finanziare le Camere di commercio all'estero per le attività di supporto alle azioni giudiziarie e stragiudiziarie intraprese a tutela dei propri prodotti agroalimentari, da imprese con sede legale e operativa in Italia. Il comma 6 dell'articolo individua la copertura degli oneri previsti dalla disposizione indicando che agli stessi, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

L'articolo 38 istituisce un Fondo volto a sostenere, attraverso una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, i Comuni che si impegnano a investire al fine di ripristinare, mantenere e valorizzare le infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e altre pratiche tradizionali locali.



Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

L'articolo 39 istituisce i "Distretti del prodotto tipico italiano", indicando con tale locuzione, così come previsto al comma 2, l'insieme dei sistemi produttivi locali caratterizzati dalla sinergia di soggetti che si aggregano per la produzione di uno specifico prodotto agricolo e/o agroalimentare a valenza fortemente territoriale, al fine della sua valorizzazione e promozione del prodotto tipico italiano nei mercati nazionali e internazionali e istituisce uno specifico fondo dedicato agli stessi presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo di cui al comma 1 andrà a finanziare programmi di investimento al pari di quelli oggi finanziati nell'attuale misura c.d. Distretti del cibo. Con riferimento al rapporto tra i distretti cibo previsti a legislazione vigente e i Distretti del prodotto tipico italiano, si evidenzia che il distinguo si sostanzia negli obiettivi da essi perseguiti. In particolare, mentre i primi sono una mera aggregazione territoriale, i secondi, per essere riconosciuti, oltre a soddisfare il requisito di territorialità, devono perseguire l'obiettivo specifico di sviluppo, valorizzazione e promozione di un prodotto tipico locale, soddisfacendo in criteri di cui al comma 3. Tali finalità devono essere inquadrati in un'ottica di investimento in quanto proiettate non a un risultato immediato, o almeno non solo, quanto piuttosto a un ritorno di immagine legata a qualità e tipicità del prodotto e del territorio proiettate nel tempo anche in funzione di prospettive di allargamento del mercato di vendita. La quantificazione degli oneri è stata effettuata sulla base del valore medio del contributo accordato nell'attuale misura c.d. Distretti del cibo, le cui risorse, su un importo di circa 2 milioni di euro di contributo, sono allocate in quota preponderante su investimenti di cui alla Tabella 1A (investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria delle PMI e delle grandi imprese) e alla Tabella 2A (investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli delle PMI e le grandi imprese).

L'articolo prevede, inoltre, una serie di misure volte a favorire la creazione dei predetti distretti, nonché per programmi e progetti ricerca come specificati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero per le imprese e del *made in Italy*, sentita la Conferenza **unificata** di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Per questi ultimi è previsto il cofinanziamento della Regione fino al 30 per cento che provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Avendo riguardo alla copertura della disposizione il comma 8 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Le misure di sostegno sono concesse nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. La disposizione, pertanto, oltre a quelli espressamente indicati e dei quali viene indicata la copertura, non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 40 prevede, al comma 1, l'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un registro delle associazioni nazionali delle città di identità. La finalità è quella di assicurare la partecipazione degli operatori dei settori agricoli alla pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio.

Ai sensi del comma 2, la definizione di «città di identità» abbraccia i comuni o le realtà territoriali che si caratterizzano per le produzioni agricole di pregio, in cui operano organismi associativi a carattere comunale aventi lo specifico scopo di promuovere e di valorizzare le identità culturali dei loro territori nei mercati nazionali e internazionali.

I commi 3 e 4 prevedono che con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono stabiliti i requisiti necessari affinché specifici comuni o realtà territoriali siano



qualificabili come «città di identità». Sono, altresì, stabiliti i requisiti delle associazioni nazionali delle città di identità e le modalità per l'iscrizione nel Registro di cui al comma 1.

Ai sensi del comma 5, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, il Registro di cui al comma 1 ha carattere meramente ricognitivo: in particolare alla tenuta del registro non sono connesse funzioni istruttorie o altre funzioni di particolare rilievo da non poter essere svolte dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, segnatamente dalla competente Direzione generale, avvalendosi dell'attuale dotazione organica.

L'articolo 41 istituisce un **contrassegno per il made in Italy** con l'obiettivo di tutelare e promuovere la proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale e assicurare un più efficace contrasto alla falsificazione le imprese che producono beni sul territorio nazionale. Si prevede che il contrassegno, in ragione della sua natura e funzione è carta valori ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 559. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato il contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci e sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione, **nel rispetto della normativa doganale europea sull'origine dei prodotti.**

Il comma 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria e non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica essendo, piuttosto, la disposizione suscettibile di generare introiti in favore dello Stato, in considerazione del contributo previsto dall'Istituto poligrafico a carico dei soggetti richiedenti. Si precisa che la disposizione non comporta oneri per il Ministero considerato che l'attività che lo coinvolge nell'adozione di un decreto, insieme ad altri Ministeri, è svolta nell'ambito delle funzioni e compiti già esercitati dall'Ufficio Italiano brevetti e marchi. Peraltro, non si tratta di individuare un nuovo marchio ma scegliere tra quelli che sono già esistenti.

Al comma 6, infine, si specifica che le disposizioni del presente articolo non si applicano alle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e agroalimentari, nei cui confronti continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti in materia. La presente disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri.

Gli articoli da 42 a 45 contengono misure di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri per lo Stato. L'obiettivo è quello di promuovere un'attività di ricognizione dei prodotti industriali e artigianali tipici finalizzata al riconoscimento degli stessi. Per quanto concerne l'attività di ricognizione si precisa che gli enti territoriali non sono tenuti a svolgere alcuna attività ampliativa delle funzioni, trattandosi soltanto di una ricognizione di quanto già è in loro possesso, in ragione delle disposizioni regionali che già danno attuazione al riconoscimento della provenienza del prodotto.

L'articolo 46 prevede il riconoscimento in favore delle Associazioni di produttori, che rispondono a determinati requisiti, di un contributo a fondo perduto per le spese di consulenza di carattere tecnico - legate alle qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto - sostenute per la predisposizione del disciplinare. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024 cui si provvede ai sensi dell'articolo 59. Si rappresenta che attualmente in Italia ci sono 583 associazioni di produttori, dunque, considerando la partecipazione del 30% delle associazioni e in considerazione di lavori di consulenza approfonditi per ogni prodotto, si prevede una spesa pari ad euro 3 milioni di euro.

L'articolo 47 è volto a sostenere la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia basate su registri distribuiti (DLT) quale tecnologia innovativa utile per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del made in Italy ai fini dell'esaustività e affidabilità delle informazioni fruibili dai consumatori. Il comma 2 prevede, in particolare, l'istituzione presso il Ministero delle Imprese di un catalogo nazionale per il censimento dei nodi infrastrutturali rispondenti ai requisiti dettati dall'European Blockchain Service Infrastructure (EBSI), per promuovere la creazione di una rete basata su tecnologie distribuite, favorendo l'interoperabilità con le soluzioni sviluppate all'interno dell'Italian Blockchain Services Infrastructure (IBSI). La tecnologia blockchain è considerata uno dei pillar che sosterrà il processo innovativo dei prossimi anni. Tuttavia, se l'interesse è altissimo, la penetrazione reale nel business è ancora limitato. I dati del Politecnico di Milano sono eloquenti. In Italia il 37% delle grandi aziende e il 20% delle pmi hanno conoscenza di quali applicazioni la



Blockchain e distributed ledger consente, ma di queste solo il 12% delle grandi e il 3% delle medio-piccole prevedono un impatto sul proprio business da qui a cinque anni. Se poi si considerano i progetti in corso, le percentuali diventano minuscole: meno del 2% delle grandi aziende e dell'1% delle piccole-medie ha in corso progetti in fase di realizzazione. Tra le motivazioni riscontrate dall'Osservatorio del Politecnico vi è in primo piano la scarsità di conoscenze e risorse assegnate. In Italia, su 75 grandi aziende che hanno maturato una seppur minima esperienza sul tema, il 52% ha una visione strategica e solo il 9% ha identificato persone e definito risorse economiche da assegnare per l'ambito blockchain. Pur con numeri piccoli, l'Italia è comunque attiva in questo ambito: basti dire che rispetto ai progetti in essere in Europa, dopo il Regno Unito che ha 17 progetti attivi, si piazza il nostro Paese con 16 progetti. E il confronto con il resto del mondo non è così sproporzionato: gli Usa, in prima posizione, conta 53 progetti attivi, quindi in seconda posizione la Corea del Sud con 31 progetti e la Cina (terza) con 29 casi.

Le analisi OCSE, commissionate dal Ministero dello Sviluppo economico, nel 2020, confermano che la tecnologia blockchain è in rapido sviluppo a livello globale e l'Italia dovrebbe trarre beneficio dai propri vantaggi competitivi per assumere un ruolo di primo piano su scala internazionale. L'Italia dispone, come evidenziato poc'anzi, già di una solida base imprenditoriale e numerose imprese stanno mettendo a punto innovative soluzioni blockchain che potrebbero raggiungere una significativa presenza sul mercato. In particolare per l'erogazione di servizi nei settori di eccellenza identificati con il marchio Made in Italy (per esempio, il settore dei macchinari, quello tessile o alimentare). Secondo tale studio per incentivare e sviluppare il settore in modo efficace bisogna agire attraverso:

- Lo sviluppo dell'educazione e della consapevolezza
- La realizzazione di una centrale dati a supporto della definizione di politiche informate
- Erogazione di servizi pubblici alle PMI tramite un'infrastruttura DLT
- Finanziamento delle startup e PMI innovative

Rispondendo alle evidenze mostrate dagli studi effettuati, l'articolo 37 è volto a sostenere e favorire la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia basate su registri distribuiti (DLT) quale tecnologia innovativa utile per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del made in Italy ai fini dell'eshaustività e affidabilità delle informazioni fruibili dai consumatori.

Si interviene attraverso il comma 2 che prevede, in particolare, l'istituzione presso il Ministero delle Imprese di un catalogo nazionale per il censimento dei nodi infrastrutturali rispondenti ai requisiti dettati dall'European Blockchain Service Infrastructure (EBSI), per promuovere la creazione di una rete basata su tecnologie distribuite, favorendo l'interoperabilità con le soluzioni sviluppate all'interno dell'Italian Blockchain Services Infrastructure (IBSI). A tal fine è autorizzata la spesa in conto corrente per l'istituzione del predetto catalogo di 200.000 mila euro per l'anno 2023 e di euro 50.000 a decorrere dal 2024 per l'aggiornamento e la manutenzione dello stesso.

Il comma 4 interviene direttamente ad incentivare gli investimenti per lo sviluppo e l'utilizzo della nuova tecnologia prevedendo che siano concessi contributi in favore delle PMI:

- a) a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato per progetti che prevedono la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti per la realizzazione di sistemi di tracciabilità delle filiere produttive del made in Italy, dalla produzione delle materie prime fino alla distribuzione commerciale, nonché l'utilizzo di tecnologie di identificazione automatica per i propri prodotti al fine di rendere accessibile ai consumatori le informazioni relative alla tracciabilità e alla provenienza del prodotto;
- b) contributi e finanziamenti a tasso agevolato per la consulenza e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basate su registri distribuiti o per l'acquisto di servizi per la tracciabilità.

Con il decreto di cui al comma 5 si provvede a ripartire le risorse tra le finalità, determinare la tipologia e l'ammontare del contributo stabilendo la percentuale del 50% a fondo perduto e del 50% a tasso agevolato in base alle disponibilità del fabbisogno netto. A tal fine è autorizzata la spesa, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 26 milioni di euro per l'anno 2024.

Agli oneri complessivi derivanti dall'attuazione della disposizione, pari a 4.200.000 euro per l'anno 2023, 26.050.000 euro per l'anno 2024, a **50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025** e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a **12.050.000 euro per l'anno 2025** e in termini di indebitamento netto, a **6.050.000 euro per l'anno 2025**, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

La quantificazione delle risorse stanziati tiene conto del fatto che nel 2019 le aziende italiane hanno investito circa 30 milioni di euro in progetti di blockchain, con un incremento del 100% rispetto al 2018 e dunque la somma è rapportata al parametro minimo d'investimento effettuato nel settore.



Per l'attuazione delle misure il Ministero può avvalersi di un soggetto gestore con oneri nel limite massimo dell'1,5% a valere sui relativi stanziamenti.

L'articolo 48 autorizza la spesa di 5 milioni di euro in conto capitale per il 2024, cui si provvede ai sensi dell'articolo 59, per investimenti a fondo perduto e tasso agevolato (nella misura del 50%) in progetti per l'implementazione di ambienti virtuali. La somma quantificata, se si considerano i costi medi di mercato per lo sviluppo di progetti delle nuove tecnologie di transizione digitale, rinvenibili in euro 10.000,00, e i costi per la realizzazione di spazi e mondi virtuali quantificabili in media in euro 20.000,00, è possibile ipotizzare per il 2024, che potranno usufruire dello strumento un numero compreso tra le 250 e le 300 aziende. Per l'attuazione delle misure il Ministero può avvalersi di un soggetto *gestore* con oneri nel limite massimo dell'1,5% a valere sui relativi stanziamenti.

L'articolo 49 (*Disposizioni relative agli Uffici del pubblico ministero- Attribuzioni del procuratore della repubblica distrettuale*), detta disposizioni in materia di competenza territoriale a procedere alle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, prevedendo che anche per il reato previsto dall'articolo 517-*quater* "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari" sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente e in particolare, la competenza è del procuratore della direzione distrettuale antimafia per le indagini sulle associazioni a delinquere.

Si segnala la rilevanza giuridica della modifica che comporta anche la applicabilità agli indiziati del reato di cui all'art. 517 quater c.p. delle misure di prevenzione in forza dell'art. 4, c. 1, lettera b), del Decreto legislativo, 06/09/2011 n° 159. Al riguardo, si rappresenta che coerentemente alla ratio che affida i procedimenti relativi ai reati indicati nell'art. 51, comma 3-bis c.p.p. alla competenza del procuratore distrettuale antimafia, anche la competenza per i procedimenti che abbiano come finalità reato quello di cui all'art. 517 quater c.p., "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari" è affidata al pool di magistrati individuati dal procuratore della Repubblica presso il tribunale capoluogo del distretto che si occupano di indagini sulle associazioni a delinquere per reati di particolare gravità ed eco sociale, i quali già sono provvisti di specifica preparazione nei settori interessati e citati dallo stesso articolo sopra indicato e ai quali verranno distribuiti in maniera equa ed omogenea i carichi di lavoro dal medesimo capo dell'ufficio distrettuale. I predetti procuratori sono, peraltro, già attualmente assistiti da personale ampiamente formato e dispongono delle necessarie strutture e mezzi per espletare le indagini affidate. Si evidenzia, pertanto, la natura ordinamentale e procedurale della disposizione in esame che non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendosi fronteggiare gli adempimenti connessi alle attività ivi descritte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con **L'articolo 50** si prevede che il Ministro delle imprese e del made in Italy abbia la facoltà di segnalare al Ministro della giustizia, con cadenza annuale e specificatamente entro il 31 agosto di ogni anno, i settori del contrasto alla contraffazione che appaiono, anche in base all'esperienza concreta del Dicastero proponente, bisognosi di specifica attenzione all'interno delle attività formative riservate agli operatori della giustizia.

Si rammenta infatti che l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, attribuisce al Ministro della giustizia un qualificato potere di proposta alla Scuola superiore della Magistratura, finalizzato a contribuire alla redazione del programma annuale dell'attività didattica rivolta ai Magistrati e alla quale possono partecipare anche gli Avvocati ed altri operatori del diritto

Le disposizioni in esame hanno carattere ordinamentale e procedurale e non presentano profili finanziari negativi, rientrando le stesse fra le attività istituzionali della Scuola superiore della magistratura.

L'articolo 51 apporta modifiche all'articolo 1 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito in legge 80/2005 e in particolare prevedendo l'inasprimento dell'entità minima delle sanzioni amministrative pecuniarie previste ai commi 7 e 7-bis, nonché una diversa misura delle somme versate per tali sanzioni, che verranno interamente destinate all'ente locale competente e non più proporzionalmente nella misura del 50% all'ente locale e allo Stato.

Alle minori entrate per lo Stato, quantificate in euro 130.100,00 annue a decorrere dal 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 59.

Si riportano in tabella i dati forniti dal MEF i circa l'accertato ed il riscosso riferito al capitolo di entrata relativamente all'annualità 2022



Dati Contabili
Ricerca Dati Contabili

Esercizio: 2022	Erario/Regione: E	Solo dati di Bilancio: No	Periodicità: 12° MESE
Livello territoriale: Nazionale	Capitolo/Articolo: 2334 / 00		

	Conto Competenza		Conto Residui	
	AL PERIODO	A TUTTO IL PERIODO	AL PERIODO	A TUTTO IL PERIODO
ACCERTAMENTI	21.877,91	260.200,84		
ACCERTATO	21.877,91	260.200,84		
RESTI DA RIS.			0,00	0,00
VAR. DA RISC.			0,00	0,00
VAR. IN PIU'			0,00	0,00
VAR. IN MENO			0,00	0,00
RISCOSSIONI	21.877,91	260.200,84	0,00	0,00
RISCOSSO	21.877,91	260.200,84	0,00	0,00
RESTI DA VER.				451,33
VAR. DA VERS.			0,00	0,00
VAR. IN PIU'			0,00	0,00
VAR. IN MENO			0,00	0,00
VERSAMENTI	21.877,91	259.200,84	0,00	451,33
DA RISCOUTERE		0,00		0,00
DA VERSARE		1.000,00		0,00

Con l'**articolo 52** vengono apportate modifiche all'articolo 517 c.p. "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci", inserendo una ulteriore condotta delittuosa alla fattispecie indicata in rubrica. La disposizione in esame ha natura ordinamentale e non è in grado di produrre un impatto negativo sulla finanza pubblica.

L'articolo 53 interviene sull'articolo 260 c.p.p. sostituendo il comma 3-bis e modificandone il 3-ter. In particolare, nella prima parte la disposizione mantiene la formulazione vigente, prevedendo però l'immediata distruzione della merce contraffatta o usurpativa sequestrata senza ricorrere all'impugnazione della misura cautelare reale e quindi accelerando e snellendo l'attività processuale. Nella seconda parte è prevista la conservazione della merce qualora lo richieda la persona offesa o l'autorità giudiziaria ne ravvisi la necessità ai fini di indagine. Nel comma 3-ter si dispone nell'ambito del procedimento contro ignoti la distruzione della merce contraffatta o usurpativa, salvo la diversa decisione dell'autorità giudiziaria e prelievo di campionatura secondo le formalità stabilite dall'articolo 364 c.p.p. Al riguardo, occorre evidenziare che la distruzione della merce in esame alleggerisce i tempi e le attività connesse alla custodia dei beni, ponendo in atto la custodia stessa laddove strettamente necessaria.



Si rappresenta l'assenza di profili di onerosità a carico della finanza pubblica, considerata l'immutabilità degli adempimenti descritti negli introducenti commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 260 c.p.p., mentre si evidenzia la maggiore speditezza delle attività procedurali nel corso del procedimento cautelare reale, disponendo la distruzione della merce residua (di cui sono vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione) senza dover attendere la fase giurisdizionale di primo grado o dei riti alternativi al dibattimento. La merce sopra descritta, dunque, non viene più affidata in custodia all'Erario per tutto il corso del procedimento penale, ma della stessa viene prelevato solo un campione - con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 364 c.p.p. che assicurano all'imputato le necessarie garanzie di notifica ed assistenza alle operazioni da parte del difensore - conservato con finalità probatorie per consentire la conclusione del giudizio e pervenire alla sentenza di condanna o di proscioglimento del prevenuto. Si assicura, infine, che le attività giudiziarie connesse alla distruzione delle merci sopra considerate sono svolte già in maniera consueta e routinaria dal personale assegnato agli uffici giudiziari che proseguiranno negli adempimenti ordinari. Pertanto, la disposizione non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, atteso che tutti gli adempimenti alla stessa connessi potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

All'articolo 54 vengono previste le disposizioni in tema di verbalizzazione delle operazioni di inventario dei beni. La disposizione aggiunge un ulteriore periodo all'articolo 81, comma 1 delle disp. att. c.p.p., prevedendo che, in tema di verbalizzazione delle operazioni di inventario dei beni, l'elenco possa essere sostituito dalla loro catalogazione per tipologia e quantificazione. Si tratta di un adeguamento necessario della normativa che descrive le operazioni di verbalizzazione dei beni sequestrati, le quali spesso rallentano le procedure cautelari e procrastinano la custodia dei beni stessi, in quanto richiedono parecchio tempo per la catalogazione minuziosa delle merci, che sono inventariate pezzo per pezzo. La norma, disponendo invece che le stesse merci vengano individuate per quantità e per tipologia, consente uno snellimento delle incombenze e un tempo minore di custodia, soprattutto per tutti quei beni e merci per cui non sia stata proposto o sia decorso il tempo di proposizione del ricorso in impugnazione del provvedimento cautelare e che, pertanto, sono destinati ad essere distrutti. Come già detto, pertanto, per l'articolo 43, si evidenziano gli effetti positivi connessi alla norma in esame che consentirà di alleggerire i tempi e le attività connesse alla custodia dei beni. Inoltre, anche il personale adibito alla catalogazione dei beni provvederà in maniera più celere ed efficace alle incombenze connesse, così da poter smaltire l'arretrato ed essere destinato ad ulteriori e nuovi adempimenti.

Con l'articolo 55 s'interviene sull'articolo 9 del comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, inserendo anche l'articolo 517-quater c.p. tra le fattispecie delittuose per le quali sono previste attività di cooperazione di polizia giudiziaria per le indagini nell'ambito dei reati di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari. Per quanto concerne la disposizione, possono riprodursi le stesse considerazioni già effettuate riguardo all'articolo 39, cui si rinvia, considerato che sia il pool dei magistrati addetti alla direzione distrettuale antimafia sia lo staff di personale a loro disposizione (ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia) già si occupano di eseguire le indagini per reati di associazione a delinquere di particolare gravità in collaborazione tra loro e sono specializzati nei vari settori, compreso anche quello inerente la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Si assicura, pertanto, la natura ordinamentale e procedurale della disposizione in esame che non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendosi fronteggiare gli adempimenti connessi alle attività ivi descritte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 56 detta disposizioni per la revoca o il diniego del permesso di soggiorno collegandoli alla circostanza della condanna per i reati di contraffazione di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

In tal senso si tiene conto della collaborazione prestata dallo straniero all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna, nella raccolta di elementi decisivi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale, o per l'individuazione dei beni contraffatti o dei proventi derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà industriale.



La norma ha carattere ordinamentale e precettivo e come tale non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

L'articolo 57 contiene misure per la promozione e la comunicazione degli interventi previsti dal DDL. Sulla base delle precedenti esperienze del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da un'analisi dei costi dei maggiori mass media è possibile effettuare la seguente stima:

- uno spot di 30 secondi sulle reti Rai ha un costo medio 300.000 euro
- uno spot di 30 secondi sulle reti Mediaset una un costo medio di 200.000 euro
- una pagina intera del corriere della sera per una sola ripetizione costa 113.400 euro
- una pagina interna su Repubblica per una sola ripetizione costa 108.000 euro

A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione per il 2023 e 2 milioni per il 2024 cui si provvede ai sensi dell'articolo 59.

L'articolo 58 prevede che la presente legge si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato

Da ultimo, è prevista **all'art. 59** l'indicazione finanziaria per la copertura delle norme proposte dal Ministero del Made in Italy, in particolare:

Agli oneri derivanti dagli articoli 5, 6, **8, 10, 19, 33, 46, 47, 48, 51 e 57, determinati in 23.200.000 euro per l'anno 2023, 103.680.100 euro per l'anno 2024 e 680.100 euro annui a decorrere dall'anno 2025**, che aumentano per l'anno 2025, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno a **37.680.100 euro** e in termini di indebitamento netto a **19.680.100 euro**, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 87 milioni di euro per l'anno 2024, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 37 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

b) quanto a 9.200.000 euro per l'anno 2023, 16.680.100 euro per l'anno 2024 e **680.100 euro annui a decorrere dall'anno 2025**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy;

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di conto capitale, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy;

d) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy (in milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
4	1		Istituzione del Fondo nazionale del Made in Italy nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze.	s	k	700,0	300,0			700,0	300,0						
4	4	a	Versamento all'entrata delle disponibilità in conto residui del Fondo Patrimonio Destinato, di cui all'art. 27, c. 17, del DL 34/2020	e	EXT	700,0											
4	4	a	Versamento all'entrata delle disponibilità in conto residui del Fondo Patrimonio Destinato, di cui all'art. 27, c. 17, del DL 34/2020	s	K					-700,0							
4	4	b	Fondo per il Sostegno al Venture Capital di cui all'art.1, c. 209 della L n. 145/2018	s	K		-300,0				-300,0						
4	6		Pagamento delle commissioni spettanti al gestore del Fondo nazionale del Made in Italy	s	c		2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	2,5
4	6		Riduzione Tabella A - MEF	s	c		-2,5	-2,5	-2,5		-2,5	-2,5	-2,5		-2,5	-2,5	-2,5
5	1		Rifinanziamento Fondo di cui all'articolo 4 bis d.lgs n.185/2000 per interventi rivolti alle imprese a prevalente partecipazione femminile	s	K		15,0				15,0				5,0		
6	1		Concessione Voucher 3I per l'anno 2024 a start up innovative e microimprese	s	c	8,0	1,0			8,0	1,0			8,0	1,0		
8	1		Sostegno a Filiera legno-arredo 100% nazionale	s	K		25,0				10,0	15,0			7,0	8,0	
10	1		Valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo	s	k		15,0				5,0	10,0			5,0	5,0	
11	1		Promozione e sostegno degli investimenti nel territorio nazionale finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori	s	K	5,0	10,0			5,0	10,0			5,0	10,0		
11	4		Riduzione Tab. B - MIMIT	s	K	-5,0	-10,0			-5,0	-10,0			-5,0	-10,0		
13	1		Istituzione Fondo per l'incentivo alla nautica da diporto sostenibile	s	K		3,0				3,0				3,0		
13	5		Riduzione Tab. A - MIMIT	s	C		-3,0				-3,0				-3,0		
19	1		Fondazione "Imprese e competenze per il made in Italy"	s	K		1,0				1,0						



Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy (in milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
19	1		Fondazione "Imprese e competenze per il made in Italy" - spese di funzionamento	s	c		0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5
29	1		Riconoscimento contribuito per il sostegno agli investimenti delle imprese culturali e creative	s	K		3,0	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0
29	3		Riduzione Tabella B - CULTURA	s	k		-3,0	-3,0	-3,0		-3,0	-3,0	-3,0		-3,0	-3,0	-3,0
32	1		Potenziamento degli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia (contratti a tempo determinato)	S	C		2,0				2,0				2,0		
32	1		Potenziamento degli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia (contratti a tempo determinato) - effetti riflessi	E	TC						0,5				0,5		
32	2		Tab. A - MAECI	S	C		-2,0				-2,0				-2,0		
33	1		Sostegno al settore fieristico	S	C		10,0				10,0				10,0		
33	1		Sostegno ai mercati rionali	S	K	10,0				10,0				10,0			
35	1		Istituzione Fondo per la promozione della cucina italiana all'estero	s	c		1,0	1,0			1,0	1,0			1,0	1,0	
35	4		Riduzione Tabella A - MASAF	s	c		-1,0	-1,0			-1,0	-1,0			-1,0	-1,0	
37	1		Istituzione Fondo di supporto al riconoscimento delle certificazioni I.G.G. e dei prodotti agroalimentari italiani	s	c		2,0	2,0			2,0	2,0			2,0	2,0	
37	6		Riduzione Tabella A - MASAF	s	c		-2,0	-2,0			-2,0	-2,0			-2,0	-2,0	
38	1		Istituzione Fondo a sostegno dei Comuni che si impegnano a ripristinare, mantenere e valorizzare le infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e altre pratiche tradizionali locali	s	K		1,0	1,0			1,0	1,0			1,0	1,0	
38	3		Riduzione Tabella B - MASAF	s	K		-1,0	-1,0			-1,0	-1,0			-1,0	-1,0	
39	1		Istituzione Fondo Distretti del prodotto tipico italiano	s	k		2,0	2,0			2,0	2,0			2,0	2,0	
39	8		Riduzione Tabella B - MASAF	s	K		-2,0	-2,0			-2,0	-2,0			-2,0	-2,0	



Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy (in milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
46	1		Contributo alle associazioni di produttori per la predisposizione del disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici	s	c		3,0				3,0				3,0		
47	1		Contributi per progetti che prevedono la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti per la realizzazione di sistemi di tracciabilità delle filiere produttive del made in Italy	s	k	4,0	26,0			4,0	14,0	12,0		2,0	7,0	6,0	
47	3		Catalogo nazionale Blockchain- istituzione e funzionamento	s	c	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
48	1		Contributo per investimenti in progetti per ambienti virtuali	s	K		5,0				5,0				2,5		
51	1	b	Modifiche al sistema delle sanzioni in materia di contraffazione	e	EXT		-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1
57	1		Fondo per la promozione e comunicazione delle misure in materia di made in Italy	s	c	1,0	2,0			1,0	2,0			1,0	2,0		
59	1	a	Riduzione del Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy, di cui all'art. 1, c. 402, della L. 197/2022	s	K	-4,0	-87,0			-4,0	-37,0	-45,0	-5,0	-4,0	-37,0	-45,0	-5,0
59	1	b	Riduzione Tabella A- MIMIT	s	c	-9,2	-16,7	-0,7	-0,7	-9,2	-16,7	-0,7	-0,7	-9,2	-16,7	-0,7	-0,7
59	1	c	Riduzione del fondo di conto capitale per il riaccertamento dei residui passivi iscritto nello stato di previsione del MIMIT, ai sensi dell'art. 34-ter, c. 5, della L n. 196/2009	S	k	-10,0				-10,0				-10,0			
59	1	d	Riduzione Fondo attualizzazione contributi pluriennali	S	k						-13,0				-13,0		
			Entrate	e		700,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,4	-0,1	-0,1	0,0	0,4	-0,1	-0,1
			Spese	s		700,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-8,1	-5,1	-2,0	-23,6	-26,1	-5,1
			SALDO			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	8,0	5,0	2,0	24,0	26,0	5,0

